

D.M. 26 aprile 1989 (1).

Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'articolo 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

Visto l'elaborato predisposto nell'ambito dei progetti RIRI di cui alla deliberazione CIPE 20 marzo 1986 relativo alle modalità di raccolta dei dati per l'istituzione del catasto dei rifiuti;

Visto il parere della conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, trasmesso dal Dipartimento affari regionali in data 10 aprile 1989;

Considerato che la comunicazione di cui al comma 3 della legge 475 del 1988 costituisce solo uno degli strumenti dei quali le regioni possono avvalersi per l'acquisizione di dati necessari alla formazione del catasto;

Considerato che un collegamento funzionale fra le prescrizioni imposte ai produttori di rifiuti e ai titolari di impianti di smaltimento dal citato comma 3 dell'art. 3 della legge n. 475 del 1988 e le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto pur essere attivato dalle regioni a partire dal 1990;

Decreta:

1. Le modalità di rilevazione e il relativo manuale di codifica per l'organizzazione del catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 novembre 1988, n. 475, sono riportati rispettivamente nell'allegato 1, che include i sub-allegati A, B, C, D, E ed F, e nell'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge 475 del 1989 sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali da emanarsi entro il 30 giugno 1989 (2).
3. Le regioni e le province anche ricorrendo a specifici accordi organizzativi assicurano la armonizzazione del catasto dei rifiuti con quello degli scarichi idrici di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle emissioni in atmosfera di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. (Si omettono gli allegati) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 1989, n. 135, S.O.

(2) In attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stato emanato il D.M. 14 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1993, n. 4, S.O.).

(3) Gli allegati sono stati modificati con D.M. 14 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1993, n. 4, S.O.).